

ALLEGATO 1: "Regolamento per la concessione di patrocinio e contributi partecipativi (finanziari e/o organizzativi) a soggetti od enti pubblici e privati" del Comune di Gubbio.

COMUNE DI GUBBIO



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO E CONTRIBUTI
PARTECIPATIVI (FINANZIARI E/O ORGANIZZATIVI) A SOGGETTI OD ENTI PUBBLICI
E PRIVATI**

Approvato con delibera di CC 243 dell'08.11.2006

| | |
|--|--|
| Art. 1 (Finalità) | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Art. 2 (Ambiti di applicazione) | 3 |
| Art. 3 (Esclusione) | 3 |
| Art. 4 (MODALITA' PER L'AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE) | 4 |
| Art. 5 (Criteri di ammissibilità delle istanze) | 4 |
| Art. 6 (Assegnazione dei benefici) | 5 |
| Art. 7 (Indicazione dei benefici) | 5 |
| Art. 8 (Erogazione dei benefici) | 5 |
| Art. 9 (Patrocinio) | 6 |
| Art. 10 (Pubblicità e diffusione del regolamento) | 6 |
| Art. 11 (Albo dei beneficiari) | 6 |
| Art. 12 (Entrata in vigore) | 6 |

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento detta termini, modalità e criteri per la concessione da parte del Comune di contributi partecipativi (finanziari e/o organizzativi) e patrocinio a soggetti od enti pubblici e privati.

Art. 2 (Ambiti di applicazione)

1. Gli interventi singolarmente disciplinati nei successivi articoli dovranno svolgersi entro i seguenti ambiti e limiti:

- 1.1. dovranno riguardare interessi che non esulino dalle competenze istituzionali che le leggi vigenti assegnano all'Amministrazione Comunale e che, quindi, si svolgano all'interno del territorio comunale o che, per le finalità morali che li presuppongono, operino a favore dello sviluppo della solidarietà umana e/o per l'eliminazione di situazioni di disagio sociale. Salvo quanto meglio esplicitato negli articoli seguenti, gli interventi di cui al presente regolamento sono rivolti alla tutela di interessi sociali, culturali, sportivi, morali e religiosi, nonché quelli connessi allo sviluppo di attività economiche e che assolvano a finalità di pubblica utilità;

- 1.2. dovranno essere rivolti nei confronti di soggetti o di iniziative che non operino ai fini del conseguimento di lucro o per il raggiungimento di posizioni di vantaggio economico non legittimabili;

2. I campi di intervento più specifici sono:

- 2.1. la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio eugubino, perseguibile anche attraverso attività di studio e ricerca sulle testimonianze del passato;

- 2.2. il mantenimento e la promozione del folclore cittadino;

- 2.3. la salvaguardia dei valori artistici e artigianali locali;

- 2.4. la preparazione, la propaganda e lo svolgimento delle manifestazioni tradizionali del Comune di Gubbio;

3. L'erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione di debita rendicontazione.

Art. 3 (Esclusione)

1. Non possono essere erogate sovvenzioni a soggetti che beneficiano, per la medesima finalità, nello stesso esercizio, di provvidenze a carico del bilancio comunale.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente disciplina:

- 2.1. Le sovvenzioni concesse dal Comune che trovano la loro fonte in statuti, convenzioni e in altri atti di natura contrattuale e da questi disciplinati;

- 2.2. Le manifestazioni e le iniziative di particolare rilievo e di significativo interesse per la comunità comunale, nelle quali il Comune figura fra i soggetti promotori con un ruolo attivo dalla fase propositiva fino a quella attuativa.

Art. 4 (MODALITA' PER L'AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE)

1. Ogni anno, entro il 1° marzo, l'Amministrazione Comunale provvede ad emanare apposito avviso pubblico contenente le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di contributo.
2. Le domanda delle Società e/o Associazioni dovranno essere presentate in carta libera entro il 31 marzo di ogni anno e dovranno contenere:
 - 2.1. dichiarazione del sottoscrittore di conoscenza del presente regolamento;
 - 2.2. l'iniziativa o la manifestazione, debitamente descritte, per cui si richiede l'intervento;
 - 2.3. il bisogno o l'interesse pubblico perseguito;
 - 2.4. costo del progetto e relative eventuali entrate;
 - 2.5. la compartecipazione, alle spese, del soggetto richiedente per la realizzazione del progetto comunque non inferiore al 20% del costo totale
 - 2.6. periodo di realizzazione e modalità di svolgimento;
 - 2.7. utenza interessata;
 - 2.8. territorio di svolgimento;
 - 2.9. operatori e collaboratori coinvolti;
 - 2.10. il tipo di intervento richiesto (finanziario o altro vantaggio economico);
 - 2.11. l'esistenza di norme statutarie che limitino potenzialmente l'ammissione o l'iscrizione all'Associazione o alla Società;
 - 2.12. il risultato dell'ultimo bilancio o di quello di previsione in caso di nuova costituzione;
 - 2.13. numero iscritti e/o associati
 - 2.14. i mezzi di finanziamento in generale, nonché quelli particolari collegati a specifiche iniziative;
 - 2.15. la dichiarazione che non vengano perseguiti fini di lucro;
 - 2.16. l'attività pluriennale del richiedente nel campo specifico per cui si chiede il contributo
 - 2.17. la rilevanza dell'iniziativa proposta nel perseguire le finalità culturali e turistiche del Comune di Gubbio;
 - 2.18. l'eventuale esperienza maturata nel corso di precedenti manifestazioni o iniziative svolte in collaborazione con l'Amministrazione comunale;

Art. 5 (Criteri di ammissibilità delle istanze)

1. i contributi saranno erogati con le modalità del presente regolamento secondo i seguenti criteri, in considerazione del lavoro svolto ed in relazione ai programmi che si allegano:
 - 1.1. congruità con gli strumenti di programmazione pluriennali e annuali dell'Ente;
 - 1.2. idoneità a concorrere alla qualificazione, allo sviluppo e alla valorizzazione degli interessi comunali in un'ottica di equilibrio territoriale;

- 1.3. capacità di concorrere allo sviluppo di progetti innovativi, in particolare nella fase di consolidamento delle iniziative espresse dal territorio comunale;
 - 1.4. compatibilità sotto il profilo della localizzazione spazio-temporale con altre iniziative assimilabili;
 - 1.5. qualificabilità sotto il profilo dell' uso corretto, efficace e coordinato delle risorse finanziarie pubbliche e private;
 - 1.6. compatibilità con le risorse finanziarie disponibili.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva di acquisire ogni altra documentazione che ritenga opportuno e che l'interessato deve produrre ad integrazione della documentazione, già presentata entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta; si intende che la richiesta di integrazione dovrà essere coerente con l'istanza presentata.

Art. 6 (Assegnazione dei benefici)

1. Nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento il Dirigente competente procede all'assegnazione dei benefici, in base alle risorse indicate nel bilancio dell' Ente.
2. L'entità del contributo andrà commisurata allo spessore della manifestazione (di valore locale, regionale, nazionale ed internazionale) e conseguentemente al preventivo di spesa per la realizzazione della stessa nella misura massima del 50%.
3. L' assegnazione di benefici di qualunque genere, disposti ai sensi del presente regolamento, non costituisce diritto acquisito né aspettativa per gli anni successivi.

Art. 7 (Indicazione dei benefici)

1. I soggetti destinatari dei benefici comunali devono dare idonea menzione della partecipazione finanziaria del Comune nel materiale informativo, illustrativo e promozionale dell'iniziativa sovvenzionata, unitamente alla indicazione della eventuale concessione di patrocinio. In difetto di ciò si procede alla revoca della sovvenzione concessa.

Art. 8 (Erogazione dei benefici)

1. Le richieste verranno esaminate dagli uffici competenti che potranno provvedere, di norma, alla liquidazione del contributo con le seguenti modalità:
 - 1.1. il 100% del contributo ad iniziativa avvenuta dietro presentazione di debita rendicontazione.
 - 1.2. nel caso in cui la somma da erogare superi 5.000,00 € può essere anticipato il 30% della somma stessa nel momento dell'accoglimento dell'istanza;
 - 1.3. Le contribuzioni non possono, di norma, superare il 50% delle spese che il richiedente presuppone di sostenere e che dovranno essere puntualmente e dettagliatamente specificate nella domanda.
2. Possono essere disposti l'erogazione dei benefici anche nelle seguenti forme:
 - 2.1. messa a disposizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, comunque quantificabili, ovvero di tariffe agevolate e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti comunali;

- 2.2. messa a disposizione di trofei o premi di particolare significato;
3. Per l'erogazione del beneficio o del saldo del medesimo nel caso di cui al precedente comma 1, il richiedente deve presentare, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o dell'attività:
- 3.1. relazione dettagliata sull'avvenuto svolgimento dell'iniziativa o dell'attività e sugli obiettivi conseguiti, da cui risultino eventuali modifiche sostanziali al programma contenuto nell'istanza;
- 3.2. il consuntivo definitivo dell'iniziativa e dell'attività, firmato dal legale rappresentante da cui risulti l'entità dei benefici e le agevolazioni pubbliche e private ricevute, corredato dalle copie delle fatture quietanzate e ogni altra documentazione atta a dimostrare le spese effettuate;
- 3.3. certificazione attestante la posizione del beneficiario in relazione a quanto disposto dall'art. 7 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
4. Nell'ipotesi che dalla documentazione prodotta risultino irregolarità o accertata mendacità delle dichiarazioni rese, ovvero in caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o dell'attività, è disposta con atto dirigenziale la revoca della sovvenzione concessa e la restituzione della somma.
5. Qualora dalla documentazione prodotta si accerti una sostanziale modifica del programma cui consegue un consuntivo di spesa inferiore al preventivo nella misura di oltre il dieci per cento, il beneficio verrà ridotto nella stessa misura.

Art. 9 (Patrocinio)

1. L'Amministrazione Comunale concede, con semplice comunicazione scritta, il patrocinio a iniziative o attività in genere, su istanza degli interessati, in conformità ai criteri elencati nell'art. 2.
2. La concessione del patrocinio non comporta, di per sé, benefici finanziari o altre agevolazioni.
3. Il patrocinio dovrà essere adeguatamente menzionato nel materiale informativo, illustrativo e promozionale relativo all'iniziativa per la quale è stato concesso.

Art. 10 (Pubblicità e diffusione del regolamento)

1. L'Amministrazione Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento nei confronti degli enti ed istituzioni pubblici e privati, delle forze sociali e dell'intera comunità comunale.

Art. 11 (Albo dei beneficiari)

1. I soggetti, pubblici e privati, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale, sono iscritti, ai sensi del comma 1, art. 22 della Legge 30.12.1991 n. 412, nell'apposito Albo tenuto dal Settore Tutela della Cultura e Sviluppo del Turismo, che provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.

Art. 12 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore una volta approvato dal Consiglio Comunale ed annullerà ogni altro atto precedentemente adottato in materia.